

COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

in attuazione
del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285
della L. R. 31 ottobre 2007 n° 20

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/07/2012

CAPO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29/12/1993, n. 578: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/08/1994 - Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte - nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, cremato, tumulato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 02/12/1975, n. 644 e successive modifiche e integrazioni, non incompatibili o in contrasto con la Legge 29/12/1993, n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/08/1994.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere in legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25 (venticinque). Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,66 mm., se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo, saldata, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 30 (trenta) mm.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà anche il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Per le tumulazioni, la cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da

questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Il tempo trascorso entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione, come definito al punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1963 e, comunque, non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori, sino al momento della sepoltura.

Art. 6

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il custode-necroforo del Cimitero è tenuto a segnalare al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale per la denuncia all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco.

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 7

1. Il trasporto dei cadaveri al Cimitero è a libero mercato tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Il trasporto è a carico del Comune per le persone in stato di abbandono accertato.

Art. 8

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura dei familiari o degli aventi diritto con l'ausilio di ditte specializzate in possesso di regolare autorizzazione amministrativa.

2. L'incaricato del trasporto di un feretro deve essere munito di apposita autorizzazione amministrativa la quale deve essere consegnata al custode-necroforo del Cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei feretri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/90.

Art. 9

1. Il trasporto di un feretro, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco

secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 10

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del Cimitero e si dovrà disporre in modo che si possano avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 11

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del Coordinatore Sanitario dell'ASL, non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall' art. 9 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario dell'ASL.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo comma.

Art. 12

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dell'ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 13

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 14

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 15

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco.

Art. 16

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quanto il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 17

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del Cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 18

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 19

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode-necroforo del Cimitero il permesso di seppellimento con le

modalità di registrazione di cui all'art. 64 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, salvi i casi in cui le onoranze possono essere vietate dal Sindaco.

Art. 20

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 21

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 22

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III

INUMAZIONI

Art. 23

1. Ogni Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 24

1. Nelle sepolture comuni si ripongono, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o loculi.
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o loculi.
2. Possono inoltre essere inumate nel campo comune anche le persone la cui ultima residenza sia stata trasferita dal Comune di Cerano ad altro Comune a seguito di ricovero in istituto di assistenza.

Art. 25

1. E' stretto dovere del custode-necroforo seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, fatti salvi situazioni particolari.
2. Quando con tale ordine è stato occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni sempreché queste durino da 10 (dieci) anni.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari ed i legnami e gli altri rifiuti saranno smaltiti come indicato dall'art. 56.

Art. 26

1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode-necroforo del Cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 27

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 (dieci) anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 (dieci) anni debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse, di larghezza mt. 0,50, non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme; essi devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle e separeranno fossa da fossa.

Art. 28

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25 (venticinque).
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 30

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 27.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 31

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e i cui rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m.1,00. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono,

nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del custode-necroforo. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 32

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci, lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, con la fotografia del defunto, entro le seguenti dimensioni: altezza massima m. 1,00 e larghezza massima m 0,50.
2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, data di nascita e di morte del defunto. Previa domanda è facoltà del Sindaco di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 33

1. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione.
2. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.
3. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del C.C.
4. Il concessionario non può trasferire, a nessun titolo, ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

Art. 34

1. Le sepolture private sono distinte in:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie, enti, corporazioni e fondazioni (cappelle, tombe di famiglia, ecc.)
2. Fatto salvo quanto previsto per le concessioni perpetue, e nei termini massimi stabiliti dalla normativa vigente, la durata delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:
 - a) loculi, ossari e nicchie per urne cinerarie: 30 anni dalla data di tumulazione della salma o resti mortali
 - b) sepolture per famiglie, enti, corporazioni e fondazioni: 90 anni dalla data di stipula della concessione.

Art. 35

1. La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo, con indicazione della persona intestataria della concessione.
2. Nel caso di sepolture individuali, di cui all'art. 34 comma 1 lett. a), la richiesta di concessione deve specificare la persona alla quale è destinata e il vincolo di parentela se il richiedente è diverso dal destinatario.
2. Il Responsabile del Servizio procede a verificare ed accogliere la richiesta di concessione.
3. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione dell'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione.
4. Il pagamento della tassa di concessione dovrà essere effettuato da parte del richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda. In caso di mancato versamento può essere concessa una proroga di ulteriori 15 giorni decorsa la quale la richiesta di concessione decade automaticamente.

Art. 36

1. Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il comune, da cui risultino:
 - l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura;
 - la durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza;
 - il concessionario e la salma o persona vivente, se diversa dal concessionario, in favore della quale è richiesta la concessione, nonché i criteri per la loro individuazione (tombe di famiglia);
 - gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
 - la tassa della concessione.

Art. 37

Le concessioni cimiteriali di aree, loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, cappelle, tombe di famiglia, possono essere concesse a:

- a) persone residenti in vita nel Comune di Cerano;
- b) persone la cui ultima residenza sia stata trasferita dal Comune di Cerano al altro Comune a seguito di ricovero in istituto di assistenza, purché prive del diritto di sepoltura nel nuovo Comune di residenza anagrafica;

Art. 38

1. Gli aventi diritto alla tumulazione in cappelle o tombe di famiglia fino a capienza dei posti sono:

- il concessionario
 - i parenti del concessionario in linea retta e collaterale fino al VI (sesto) grado
 - il coniuge del concessionario
 - gli affini del concessionario in linea retta e collaterale fino al II (secondo) grado.
2. Il diritto d'uso delle sepolture concesse ad enti, corporazioni e fondazioni è riservato alle persone regolarmente iscritte ad esse e fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 39

1. Può essere consentita la tumulazione in sepolture private, come previsto dal 2° comma dell'art. 93, DPR 10 settembre 1990, di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi.
2. Occorre presentare richiesta scritta indirizzata al Sindaco, anche da parte di uno solo dei concessionari ma con il consenso di tutti gli altri concessionari.
3. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione e per i casi di convivenza con i titolari della concessione la convivenza anagrafica deve essersi protratta fino al momento del decesso.
4. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Art. 40

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro e le spese sono a suo totale carico.
2. Le sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.) possono contenere un solo feretro.
3. All'interno di un singolo posto salma di una cappella o di una tomba di famiglia possono essere collocati, oltre al feretro, in relazione alla capienza, fino ad un massimo di due cassette di resti ossei od urne cinerarie oppure solo cassette di resti ossei od urne cinerarie fino ad un massimo di quattro.

Art. 41

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
2. E' ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro Comune o in caso di motivate esigenze.
3. La rinuncia alla concessione avviene per dichiarazione espressa del concessionario o di tutti i suoi eredi, previo svuotamento della sepoltura medesima.
4. Nel caso di rinuncia alla concessione di loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, cappelle, tombe di famiglia la somma rimborsata sarà determinata dalla Giunta Comunale in relazione a ciascun blocco unitario di loculi o cappelle o tombe di famiglia, sulla base di criteri oggettivi indicati di volta in volta nel provvedimento. Per situazioni relative a tombe di famiglia di particolare pregio, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di perizia

estimativa per determinare la somma da rimborsare.

5. I manufatti che rientreranno nella piena disponibilità del Comune potranno essere oggetto di nuova concessione.

6. In osservanza all'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, a fronte di abbandono del manufatto dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e, comunque, per inadempienza ai doveri di manutenzione, il provvedimento di revoca è notificato agli interessati i quali potranno ricorrere in base alle normative vigenti. Qualora gli interessati non fossero reperibili il provvedimento di revoca è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all'Albo all'ingresso del Cimitero nonché all'Albo Pretorio comunale. Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso si procederà alla revoca della concessione.

Art 42

1. I concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono dichiarare la rinuncia del diritto di sepoltura per se e per i propri aventi causa. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 2703 del C.C., debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, i concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5. Uno o più concessionari di un'unica concessione cimiteriale, solo quando i concessionari originari non sono o erano parenti in linea retta o collaterale di secondo grado, possono retrocedere la loro quota di concessione esclusivamente per intero. In tal caso tale quota è da considerarsi unica, distinta e autonoma rispetto a quella della concessione originaria.

La suddetta quota di concessione viene assegnata ai concessionari rimanenti, in caso di non accettazione potrà essere concessa a terzi applicando, in entrambi i casi, i criteri stabiliti ai sensi del comma 2 del successivo art. 43.

Art. 43

1. Le tasse di concessione e riconcessione di loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, cappelle, tombe di famiglia, ecc., vengono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le nuove concessioni dei manufatti ritornati nella disponibilità del Comune saranno assegnate in base ai criteri stabiliti dal precedente art. 37; l'assegnazione avverrà in base alla disponibilità degli stessi manufatti ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

3 La Giunta comunale può disporre di riservare in tutto o in parte i manufatti rientrati nella disponibilità del Comune per concederli, al momento del decesso, per la tumulazione di:

a) persone residenti nel Comune che non sono in possesso di concessione cimiteriale all'interno del Cimitero;

- b) persone la cui ultima residenza sia stata trasferita dal Comune di Cerano al altro Comune a seguito di ricovero istituto di assistenza;
- c) casi di emergenza in cui necessariamente la salma deve essere tumulata.

Art. 44

1. La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, con la soppressione del cimitero o a seguito della liberazione del manufatto da salma o resti, salvo i casi di temporanea liberazione dovuti a cause di forza maggiore.
2. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune.
3. La concessione può essere rinnovata alle condizioni vigenti al momento del rinnovo mediante formale richiesta.
4. In caso di decesso di un concessionario di una sepoltura privata la concessione viene trasmessa per eredità ai discendenti del concessionario deceduto

Art. 45

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 90 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune, può revocare le concessioni già emesse e relative ad opere funerarie a quella data non ancora utilizzate. Al concessionario cui è stata revocata la concessione dovrà essere al più presto attribuita una nuova opera funeraria senza alcun onere aggiunto per il concessionario.

Art. 46

1. Nessuna opera, di qualunque entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione dei competenti Uffici Comunali.
2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono sottoposti al rilascio di permesso di costruire in conformità al vigente regolamento edilizio comunale e su conforme parere del servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL. come stabilito dall'art. 94 del D.P.R. n. 285/90.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione diretta con l'esterno del Cimitero.
5. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta con l'impianto del Cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.

6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 47

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, manutenzioni straordinarie, costruzione o demolizione di muratura per chiusura o apertura loculi, cellette ossario o tombe di famiglia, per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, aggiunta o modifica di epigrafi e per i lavori di ordinaria manutenzione, i concessionari possono provvedere in proprio oppure avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. I concessionari stessi o le ditte incaricate dai concessionari devono essere munite delle prescritte autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale, se necessarie, e devono denunciare la loro presenza all'interno del Cimitero Comunale, accreditandosi presso il custode-necroforo prima dell'inizio di ogni intervento.

3. L'accreditamento dovrà effettuarsi attraverso la compilazione di apposito modulo allegato al presente regolamento (allegato B).

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 48

Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall' art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 (dieci) anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento dopo che sia trascorso almeno un decennio dal seppellimento.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 51.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile per altri 5 anni;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 49

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 50

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Asl. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Asl. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 51

Le esumazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.

Le esumazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale del Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono esumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tassa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tassa questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere esumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che non

disponga diversamente la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, per un periodo di 5 anni.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Art. 52

1. Nei posti salma e nei loculi a disposizione del Comune è consentita la tumulazione provvisoria unicamente di salme di persone residenti in vita nel Comune di Cerano e non concessionarie di altri loculi o tombe di famiglia con posti disponibili. Sono considerate residenti anche le persone residenti nel Comune che hanno trasferito la residenza ad altro Comune a seguito di ricovero in istituto di assistenza. Per poter usufruire della tumulazione provvisoria è necessaria la prenotazione di loculi e/o tombe di famiglia negli ampliamenti previsti all'interno del Cimitero Comunale. La durata massima della tumulazione provvisoria è di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sepoltura, salvo proroga per mancata realizzazione dell'ampliamento del Cimitero, con l'obbligo del trasferimento in sepoltura privata alla scadenza del termine sopra indicato ed alla disponibilità delle nuove sepolture. L'importo per la tumulazione provvisoria da versare è pari alla tariffa annua stabilita dalla Giunta Comunale cui vanno aggiunte le spese fissate per le operazioni cimiteriali necroforiche. Il posto salma o il loculo in cui verrà effettuata la tumulazione provvisoria, sarà stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 53

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione non regolate dal Sindaco, occorre presentare apposita richiesta scritta al fine di poter ottenere l'autorizzazione. Il richiedente prima di presentare domanda, deve accertarsi e dichiarare il proprio diritto sulla salma. E' riconosciuto il suddetto diritto, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) coniuge, anche legalmente separato ma non divorziato,
- b) parenti secondo quanto stabilito dall'art. 74 e seguenti del Codice Civile (esclusi gli affini in qualunque grado).

In caso di pari grado in vita, dovrà essere espressa la volontà conforme di tutti gli interessati ovvero il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere preventivamente acquisito conforme volontà degli avente diritto di pari grado. Inoltre il richiedente dovrà dichiarare di avere preventivamente informato il concessionario o i concessionari della tomba di famiglia o i loro eredi.

Art. 54

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento delle tariffe previste.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffe previste.

Art. 55

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 56

Le lapidi, i cippi, ecc., provenienti dalle esumazioni devono essere ritirati dal custode-necroforo del Cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del Cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, verranno consegnate agli Uffici comunali per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14/SAB-ECO del 25/06/1992, pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 01/07/1992, dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e dalle eventuali successive disposizioni in materia.

Art. 57

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate le tariffe previste dalla tabella prevista dal presente Regolamento.

CAPO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 58

1. Per la cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti si rimanda ad apposito Regolamento Comunale approvato in attuazione della Legge 30 marzo 2001 n° 130 e della Legge Regionale 31 ottobre 2007 n° 20.

Art. 59

1. Per sottoporre un cadavere ad autopsie si richiamano le norme dettate dall'art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n° 285.

Art. 60

1. Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadavere si richiamano le norme

dettate dagli artt. 46, 47 e 48 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n° 285.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO.

Art. 61

1. Il Cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, enti, corporazioni e fondazioni (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un'area destinata a cinerario comune
- d) una cappella mortuaria - deposito di osservazione;
- e) un locale per il custode-necroforo;
- f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- g) un ossario;
- h) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

Art. 62

1. I servizi cimiteriali sono assicurati dal seguente personale:

- a) un incaricato amministrativo;
- b) un incaricato amministrativo per le procedure di cremazione;
- b) un custode – necroforo.

Art. 63

1. L'incaricato amministrativo è un dipendente del settore Affari Generali con le seguenti funzioni:

- cura i procedimenti amministrativi in materia di servizi cimiteriali;
- cura l'istruttoria delle autorizzazioni e delle ordinanze;
- impartisce direttive al custode-necroforo sotto il profilo amministrativo;
- verifica la corretta tenuta dei registri;
- verifica la sussistenza delle concessioni cimiteriali dei richidenti in caso di dubbi espressi dal custode-necroforo;
- verifica i pagamenti di tasse e/o diritti.

2. L'incaricato amministrativo per le procedure di cremazione è un dipendente del settore Demografico con le seguenti funzioni:

- cura le competenze in materia di cremazione,
- cura le competenze in materia di conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione

Art. 64

Il custode-necroforo è un dipendente del settore Tecnico:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c) riceve la comunicazione di sepoltura, verifica il diritto alla sepoltura in base alla concessione cimiteriale degli aventi diritto presso l'incaricato amministrativo se necessario;
- d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e riceve la salma;
- e) assiste e controlla il corretto svolgimento delle operazioni di sepoltura, esumazione, estumulazione, riduzione dei resti mortali, traslazioni qualora il servizio sia svolto da ditta appaltatrice delle operazioni cimiteriali e necroforiche;
- f) accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a norma;
- g) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel Cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- h) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera di personale comunale coadiuvante;
- i) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura;
- l) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Art. 65

1. Il personale addetto ai lavori del Cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 05/03/1963, n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità 04/10/1991; dovrà comunque risultare in regola con le disposizioni contenute nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 66

1. Speciale incarico del personale addetto alle operazioni cimiteriali è quello delle

tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.

2. Esso dovrà perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del Cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

3. Provvederà alla vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel Cimitero.

Art. 67

1. L'Amministrazione Comunale, per tutte le operazioni necroforiche che si svolgono all'interno del Cimitero (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni ecc.) nonché per le operazioni ad esse connesse (scavi, riempimenti, rimozioni e riposizionamento lastre ecc.) potrà avvalersi di ditte specializzate ed adeguatamente attrezzate mediante atto di Concessione o di Appalto.

2. Per le operazioni necroforiche e le operazioni ad esse connesse, verranno applicate le tariffe previste dallo schema tariffario allegato al presente regolamento (allegato A)

3. Gli importi delle tariffe di cui al precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 68

1. Il custode-necroforo, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi del Comune e dovranno tenere il contegno decoroso in considerazione della pietà dei defunti e del dolore di familiari.

Art. 69

1. I locali destinati al personale addetto al Cimitero sono concessi per solo uso cimiteriale.

2. E' quindi vietato al medesimo di praticarvi attività di ogni fatta.

3. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessaria affinché non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 70

1. Nessun cadavere può essere sepolto nel Cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dall'Ufficio di Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dal custode-necroforo del Cimitero alla consegna d'ogni singola salma. Potranno essere temporaneamente depositati nella camera mortuaria i feretri, qualora sia stata ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno

praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

CAPO IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 71

1. Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

Art. 72

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, gli automezzi ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto se autorizzati. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.
2. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 73

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private, l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e debitamente smaltita. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode-necroforo raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 74

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 75

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode-necroforo di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel Cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 76

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 77

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal Cimitero è vietata, come è vietato asportare dal Cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 78

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero alle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 79

1. Salvo che i parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 80

1. Chiunque nell'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode-necroforo o da altro personale del Cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X

CONTRAVVENZIONI

Art. 81

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 83

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Allegato A

TABELLA TARIFFE SERVIZI NECROFORICI

N.	Indicazione dei servizi	Importo
1	Inumazione di salma	
2	Inumazione di cassetta o urna (da cremazione)	
3	Esumazione di salma	
4	Esumazione di cassetta o urna (da cremazione)	
5	Tumulazione di salma	
6	Tumulazione di salma in cassetta o urna	
7	Tumulazione provvisoria di salma (tariffa annua)	
8	Estumulazione di salma	
9	Estumulazione di salma in cassetta o urna	
10	Chiusura Loculi: muro di tamponamento frontale	
11	Chiusura loculi: muro di tamponamento laterale	
12	Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria	
13	Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	
14	Iniezioni conservative	
15	Igienizzazione loculo conseguente a rottura casse	
16	Fornitura Cassettoni di zinco per raccolta ossa	
17	Fornitura Cassone in zinco per fasciatura feretri	
18	Fornitura Cassa in legno per salme indecomposte	
19	Fornitura Cofano in cellulosa per salme indecomposte	

Allegato B

Egr. Sig. Sindaco del Comune di Cerano

Piazza Crespi, 12

28065 Cerano

.....I..... sottoscritt nat..... a
..... il e residente a
..... provincia di in
via/piazza C.F.

In qualità di della ditta

Partita Iva

Comunica

che il giorno/i.....effettuerà l'esecuzione dei seguenti lavori

.....presso:

- tomba o cappella -denominazione tomba(Recinto n.....)
- loculo o celletta ubicat... nel Recinto n.....loculo o celletta n.....
- fossa.....fila.....riquadro.....nel campo comune recinto 4.

Impegnandosi ad osservare le prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Dichiaro, inoltre, di tenere sollevato ed indenne il Comune di Cerano da ogni danno o molestia che potrebbero derivare dall'esecuzione di detta attività.

Dichiara di aver diritto ad agire in quanto

- in possesso di atto autorizzativo (permesso di costruire, denuncia inizio attività, ecc) n.....del.....
- incaricato da impresa di pompe funebri per costruzione o demolizione muratura per chiusura o apertura feretri o per le operazioni connesse allo svolgimento del servizio dell'impresa funebrein data
- concessionario o avente titolo in qualità di
- in tutti gli altri casi (es. manutenzione ordinaria della tomba dove non necessita nessuna autorizzazione preventiva)

.....

Data

Firma